

L'Algoritmo Ve.R.A. e il ruolo dell'IA nel procedimento di accertamento fiscale.

Quali regole per i procedimenti decisionali automatizzati?

A cura di: **FLORIANA CARLINO**– Dottore Commercialista in Trapani
Presidente della Commissione Nazionale Intelligenza Artificiale e Giustizia - CNDCEC
Componente Commissione Nazionale Privacy Ordini Professionali - CNDCEC

Approccio basato sui dati per analisi del rischio di evasione fiscale in Italia



CIRCOLARE N. 21/E del 20 giugno 2022

« A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale e alle frodi.

Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l'«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l'indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e **di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l'interoperabilità delle banche dati**, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali...»

LE FONTI NORMATIVE PER UTILIZZO IA NELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE
L. 27/12/2019 n. 160 – (legge di bilancio 2020)
Art. 1, commi 682-684

Articolo 1 comma 6

In vigore dal 01/01/2020

682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'[articolo 11, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), e all'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), **l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.**

LE FONTI NORMATIVE PER UTILIZZO IA NELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 cd. «SALVA ITALIA»

art. 11, commi 2 e 4

4. Oltre che ai fini previsti dall'[articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione**. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. ***((Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.))***

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Art. 7 comma 6 DPR 605/1973 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

In vigore dal 14/12/2021 Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 186 Articolo 4

- Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.
- A partire dall'1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
- Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le Finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
- Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
- Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
- Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
- Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.....

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Art.11, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 c.d. "SALVA ITALIA"

A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria **le movimentazioni che hanno interessato i rapporti** di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, **ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali**, nonche' l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono **archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria** prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

ALGORITMO AGENZIA ENTRATE
VERA – Verifica Rapporti finanziari

- 1- GPDP Parere sullo schema di decreto attuativo dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – PROVV. N. 453 DEL 22 dicembre 2021
- 2- MEF DECRETO 28 giugno 2022 “Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1. (GU n.152 del 1-7-2022)
- 3- GPDP - Valutazione di impatto sulla protezione dati relativa al trattamento “Analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate”- Articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - 30 luglio 2022

Il ruolo del Garante Privacy nell'applicazione dell'IA

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)

Articolo 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

Il ruolo del Garante Privacy nell'applicazione dell'IA

CONSULTAZIONE PREVENTIVA DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Articolo 36

Consultazione preventiva

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto.

L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)
ALGORITMO VE.RA. – VERifica RAPporti finanziari – Agenzia Entrate
pubblicazione sul sito dell'AGENZIA delle ENTRATE - **estratto DPIA dal 19.05.2023**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/analisi-basate-sui-dati-archivio-dei-rapporti-finanziari>

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

- ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (c.d. “sezione anagrafica”)
- alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni c.d. “extra-conto”, vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (c.d. “sezione contabile”).

ELENCO E STRUTTURA BANCHE DATI

• BANCHE DATI – INTEROPERABILITA'

- Per quanto riguarda, invece, le banche dati che verranno utilizzate per creare i dataset di analisi (e, quindi, di controllo), nella valutazione di impatto sono riportate, oltre all'Archivio dei rapporti finanziari, quelle relative a:
- dati anagrafici, dichiarativi, accertamenti e controlli, spesometro, fatture elettroniche (cc.dd. "dati fattura" e "dati fattura integrati"), corrispettivi telematici, Intrastat, IndexVies, bollette doganali, esiti contabili,
- registro, catasto, osservatorio mercato immobiliare, versamenti F24 e F23,
- Anagrafe nazionale popolazione residente, Bureau van Dijk (BVD), motorizzazione, scambi internazionali (DAC1, DAC2, FATCA e CRS), rendicontazione dati nazionali paese per paese (CbCR - DAC4), monitoraggio fiscale, esterometro, depositi fiscali (costituzione garanzia per l'estrazione di carburanti), depositi IVA (dichiarazione sostitutiva dei requisiti di affidabilità, prestazione della garanzia),
- deroga alla limitazione all'uso del contante, canone TV, visto di conformità e professionisti abilitati, associazioni e società sportive
- registri pubblici CCIAA compresi i dati dei bilanci, cooperative, rinnovo patenti, banca dati equidi (BDE), dati INPS (aziende e contributi artigiani e commercianti), proprietà di beni mobili (dati PRA/ACI/MCTC e beni in godimento ai soci);
- bonifici per detrazioni, dati dai Comuni (smaltimento rifiuti, DIA edilizia), contratti di locazione breve,
- comunicazioni compagnie assicurative (premi e contratti e dati dei sinistri), contributi previdenza complementare, contributi previdenziali (riscatto laurea per gli inoccupati), dati delle circoscrizioni aeroportuali, dati delle società di calcio, dati delle strutture sanitarie private, esenzione da imposizione di interessi, premi e obbligazioni e titoli similari, utenze..
- ... (gas, elettriche, idriche e telefoniche), interessi passivi sui mutui, monitoraggio fiscale intermediari, noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, ordini professionali enti e uffici, pubbliche amministrazioni e enti pubblici (dati sul contratto di appalto), registro elettronico degli indirizzi, ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, uffici marittimi e motorizzazione civile/nautica, uffici pubblici (licenze, autorizzazioni e concessioni di aree demaniali marittime), demanio marittimo (elenco soggetti titolari di concessioni demaniali), vendita a distanza di beni.
- Nell'Archivio dei rapporti finanziari sono presenti, in particolare, i dati contabili (saldo alla data di fine anno precedente e alla data di fine anno, importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell'anno, e giacenza media) di oltre trenta tipologie di rapporti finanziari (es. conti corrente, carte di credito, di debito, prepagate, aziendali e non, conti deposito titoli, certificati di deposito e buoni fruttiferi, cassette di sicurezza, fondi pensione, finanziamenti, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, operazioni extra conto).

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)

ALGORITMO VE.RA. – VERifica RAPporti finanziari – Agenzia Entrate

pubblicazione sul sito dell'AGENZIA delle ENTRATE - **estratto DPIA dal 19.05.2023**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/analisi-basate-sui-dati-archivio-dei-rapporti-finanziari>

Con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole rispetto al documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, nel predetto parere sono presenti alcune prescrizioni volte a massimizzare la trasparenza del trattamento dei dati e, in particolare, è previsto l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate: uno stralcio del summenzionato documento di DPIA; un documento descrittivo della logica di funzionamento degli algoritmi utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi del rischio; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

In ottemperanza a dette prescrizioni, nella presente sezione vengono pubblicati per la libera consultazione i citati documenti.

Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (stralcio) - pdf

- [Documento illustrativo della logica degli algoritmi - pdf](#)
- [Informativa generale sul trattamento dei dati - pdf](#)
- [Faq - pdf](#)

ALGORITMO VE.RA. – VERifica RApporti finanziari – Agenzia Entrate

Art. 4 par 5 Reg.UE 679/2016

PSEUDONONIMIZZAZIONE DEI DATI

il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

PARERE GARANTE Protezione Dati Personali su DPIA

Parere Garante punto 8 Tecniche di pseudonimizzazione dei dati

"Al riguardo, si osserva che utilizzare una metodologia che impedisca unicamente una "reidentificazione massiva" degli interessati (ossia "ricostruire con una singola operazione tutti i codici fiscali originali (o un numero significativo di essi)"), senza essere finalizzata a ostacolare una loro "reidentificazione puntuale o parziale" (e, quindi, possibile anche in assenza di informazioni aggiuntive, quali l'associazione tra il c.d. "identificativo fittizio" del contribuente e il suo codice fiscale), non costituisce una tecnica di pseudonimizzazione pienamente efficace. Occorre, pertanto, che l'Agenzia adotti efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell'ambito dei trattamenti in esame, volte a ridurre in modo adeguato i rischi di reidentificazione degli interessati, anche al fine di assicurare, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza, e di privacy by design e by default e l'adempimento degli obblighi di sicurezza»



***INFORMATIVA SULLA LOGICA SOTTOSTANTE I MODELLI DI ANALISI DEL RISCHIO BASATI
SUI DATI DELL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI***

1 Premessa	2
2 Definizione di analisi del rischio fiscale	4
2.1 Contesto generale	4
2.2 Descrizione del processo di analisi	5
3 Basi informative utilizzate	7
4 Modelli di analisi	7
4.1 Approccio deterministico	10
4.2 Approccio stocastico	11
4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo	13
ALLEGATO TECNICO.....	16

INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

.....L'algoritmo in questione è di tipo supervisionato e come *training set* è stata utilizzata la base dati riferita controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate il cui esito è noto e cristallizzato. 14.

Partendo, quindi, dai dati relativi ai contribuenti già oggetto di controllo, sono state individuate le informazioni fiscalmente rilevanti in grado di predire l'esito delle attività istruttorie, analizzate distintamente per tipologia della "fonte di innesco" (*i.e.*, motivi a base dell'inclusione del contribuente in una lista predisposta in base a specifici criteri di rischio, presenza di un processo verbale di constatazione, commissione di infedeltà dichiarative, coinvolgimento in schemi fraudolenti *et similia*).

INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Procedendo in tal senso, sono stati implementati due modelli:

- un primo modello finalizzato a predire, per ciascuna posizione in carico alla struttura territoriale, la probabilità che l'istruttoria dia esito negativo e che quindi la posizione venga archiviata;
- un secondo modello che, condizionatamente ad un esito positivo della fase istruttoria, e tenendo conto delle diverse tipologie di accertamento, produce una stima della probabilità di riscuotere gli importi accertati.

INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Da quanto esposto si evince che, mentre la prima fase della modellazione attiene alle decisioni prese dal personale preposto al controllo sulla base delle informazioni a sua disposizione, la seconda coinvolge invece anche le scelte effettuate dal contribuente in funzione della propria *propensione all'adempimento*. In particolare, il contribuente potrà reagire passivamente, oppure attivarsi in risposta alla notifica della pretesa da parte dell'Amministrazione fiscale.

Nel primo caso, il percorso si concluderà tipicamente con l'esito "Ruolo per mancata impugnazione"; nel secondo caso, invece, l'accertamento potrà evolvere in contenzioso, essere annullato in autotutela, o si potrà definire mediante un istituto deflattivo (es. acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione etc.) dell'originaria pretesa tributaria, con conseguente possibile decremento di quest'ultima sino a un importo "condiviso".

INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Si sottolinea nuovamente che **lo schema descritto non determina in alcun modo l'emanazione di provvedimenti impositivi** nei confronti di contribuenti selezionati mediante procedure **totalmente automatizzate**. Al contrario, secondo la logica descritta, **il ruolo dei modelli di analisi è puramente ancillare**, essendo limitato al supporto delle strutture di controllo nella gestione di posizioni che sono venute all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria per motivi indipendenti dall'applicazione dei modelli stessi.

Infatti, come già rilevato, la variabile predittiva sarà associata esclusivamente ai soggetti per i quali è già stato deterministicamente individuato un rischio fiscale e non vincolerà in alcuno modo il personale addetto alle strutture di controllo.

ALLEGATO TECNICO

- Agenzia Entrate Documento del 19 maggio 2023

DECRETO “ACCERTAMENTO”

D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13

ANALISI RISCHIO FISCALE e IA

- BANCHE DATI che alimentano i DATASET
- CATEGORIE DI DATI art. 23 par 2 lett b) GDPR disciplina in deroga e art 3, comma 2 decreto MEF
- TRASPARENZA DEI PROCESSI – rischio elevato e obbligo DPIA
- OBBLIGO PUBBLICAZIONE DPIA – almeno per estratto

RISCHIO FISCALE

Art. 2 D.Lgs .12 febbraio 2024 n. 13

- **3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati** di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, nonche' quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio fiscale**, per le attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PROPOSTA AUTOMATIZZATA

Art. 9 D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13

1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, **anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati** di cui all'articolo 22 del regolamento(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agliarticoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. **La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.**

2. **Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici,** escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.

DATA SCRAPING

«L'evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione capiamo che si deve tutti collaborare, nel rispetto dei dati personali.

*Quello che si deve fare, ed è quello su cui stiamo lavorando con Agenzia delle Entrate e Sogei, è il cosiddetto **data scraping**, ovvero non fermarci a ragionare solo sui dati relativi all'attività professionale ma vedere pure gli elementi significativi del tenore di vita: professionisti e imprenditori vanno su internet e sui social e dicono dove sono stati in vacanza o in quale ristorante.»*

(Cfr. Vice-ministro dell'Economia e delle Finanze con delega al fisco Maurizio Leo - 'audizione con la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 31.01.2024)

Cosa è il data scraping

Il termine “*data scraping*” si riferisce all'operazione di estrazione automatizzata di dati da pagine web, documenti online (ad esempio file pdf) o applicazioni social con lo scopo di ottenere informazioni strutturate che possano essere successivamente elaborate.

ATTO IMPOSITIVO E ALGORITMO

PARERE DEL GARANTE SU VALUTAZIONE DI IMPATTO del 30.07.2022

Formante giurisprudenziale del Consiglio di Stato sull'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi*:

- **Conoscibilità,**
- **Non esclusività**
- **Non discriminazione**

* Cfr in particolare Sent. sez. VI numero 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020, 1206/2021)

ATTO IMPOSITIVO E ALGORITMO

- **il principio di conoscibilità**, in base al quale l'interessato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere;
- **il principio di non esclusività della decisione algoritmica**, secondo cui deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (c.d. human in the loop);
- **il principio di non discriminazione algoritmica**, secondo cui "è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti" (cfr. considerando n. 71 del Regolamento). In base a tale principio, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio.

LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO HUMAN IN THE LOOP

- Art. 3 legge 241/1990
- Art. 41 Convenzione EDU
- Art. 24 Costituzione

CONCLUSIONI

AI e impatto sulla protezione dati personali

L'assenza di consultazione preventiva degli Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

La pubblicazione della valutazione di impatto sul trattamento dati

La raccolta dell'opinione degli interessati ed il ruolo degli ordini professionali ai fini dell'aggiornamento della valutazione di impatto.

Il contenzioso si muoverà sul terreno della verifica di non conformità al GDPR dei DATI INFERITI e della loro potenziale inutilizzabilità

La sindacabilità dell'ALGORITMO